

COMUNE DI BREDA DI PIAVE



Allegato 1 all'Avviso Pubblico

SCHEMA DI CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

*per la cessione di partecipazioni azionarie detenute nella società Asco Holding S.p.A. dai
Comuni di Breda di Piave, Pieve di Soligo, Santa Lucia di Piave, Follina e Cison di Valmarino*

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA AZIONARIA

tra

Il Comune di [...], Codice Fiscale n. [...] e Partita IVA n. [...], con sede in [...], alla Via [...], n. [...], c.a.p. [...], e ivi domiciliato ai fini del presente atto, in persona del Sindaco *pro tempore*,

(di seguito, per brevità, anche il «**Venditore**»)

e

[•], con sede legale in [•] ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, in persona del [•] in qualità di [•] e legale rappresentante della società, munito degli occorrenti poteri come risultante da [•] del [•], qui accluso in copia come allegato

(di seguito, per brevità, anche «[•]» o l'«**Acquirente**»)

(il Venditore e l'Acquirente sono da qui in poi collettivamente indicati come le «**Parti**», e singolarmente come la «**Parte**»)

PREMESSO CHE

- a) Asco Holding S.p.A. (di seguito, «**Asco Holding**» o la «**Società**») è una società di diritto italiano, avente attualmente sede legale in Pieve di Soligo, Treviso, Via Verizzo, 1030, c.a.p. 31053, con capitale sociale di Euro 140.000.000,00, interamente versato, rappresentato da n. 140.000.000 azioni del valore di 1 (un) Euro ciascuna, iscritta al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Treviso partita IVA 03215740261, numero REA TV - 228323;
- a) ai sensi dell'articolo 4 dello statuto societario, Asco Holding ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, «*la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto*»;

- b) i Comuni di Breda di Piave, Pieve di Soligo, Santa Lucia di Piave, Follina e Cison di Valmarino detengono complessivamente una partecipazione pari all'11% del capitale sociale della società Asco Holding S.p.A., laddove il restante 89% è di proprietà di altri Comuni veneti;
- c) a mezzo di apposito Avviso Pubblico, pubblicato presso la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. [•] del [•], presso la Gazzetta Ufficiale n. [•] e con altri mezzi di diffusione, il Comune di Breda di Piave (di seguito, per brevità, la «**Stazione Appaltante**» o il «**Comune Capofila**»), anche in nome e per conto dei Comuni di Pieve di Soligo, Santa Lucia di Piave, Follina e Cison di Valmarino, giusto quanto stabilito con accordo del 17 febbraio 2015, ha avviato apposita procedura ad evidenza pubblica (di seguito, per brevità, la «**Procedura di Gara**») governata dal criterio dell'offerta economica più alta, per la cessione di una partecipazione pari all'8,6% del capitale sociale di Asco Holding S.p.A.;
- d) l'Acquirente, nell'ambito della Procedura di Gara, ha presentato un'offerta ferma e irrevocabile volta all'acquisto della Partecipazione per un valore pari a **Euro [•]** (di seguito, per brevità, l'«**Offerta**»), e contestualmente alla presentazione dell'Offerta ha consegnato al Comune Capofila deposito cauzionale/fideiussione, il tutto a termini di quanto previsto in *lex specialis*;
- e) la Procedura di Gara è stata definitivamente aggiudicata all'Acquirente mediante [•] del [•] n. [•] avente data [•];
- f) in sede di accertamento ad opera della Stazione Appaltante, l'Acquirente ha comprovato in via puntuale ed esaustiva il possesso dei requisiti di carattere generale fissati dalla *lex specialis* per il concorso in procedura e la successiva aggiudicazione;
- g) ai fini della stipula del presente contratto (da qui in poi, per brevità, il «**Contratto**» o il «**Contratto di Compravendita**»), è decorso il termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 10°, del D.Lgs. 163/06;
- h) può pertanto procedersi alla formale stipula del Contratto, e contestualmente provvedersi allo svincolo della garanzia fornita dall'Acquirente in sede di partecipazione alla Procedura;
- i) fermo restando quanto previsto nelle suddette premesse, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Definizioni

1.1 Nell'ambito del presente Contratto, i termini che seguono dovranno essere intesi nel senso delle declaratorie riportate nella corrispondente tabella:

TERMINE	DEFINIZIONE
<i>Acquirente</i>	[•] come meglio identificato nella parte introduttiva del Contratto
<i>Contratto</i>	Il presente contratto
<i>Data di Esecuzione</i>	Data di Esecuzione del Contratto, come indicata al successivo paragrafo 6.1, coincidente con la data di sottoscrizione del presente Contratto
<i>Data di Sottoscrizione</i>	La data di sottoscrizione del presente Contratto
<i>Deposito cauzionale</i>	Il deposito cauzionale costituito in favore dei Comuni alienanti secondo le modalità previste dalla documentazione regolante la Procedura di Gara, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli impegni assunti con la presentazione dell'Offerta, inclusa la sottoscrizione del

	presente Contratto
Esecuzione	Il pagamento del Prezzo, l'atto di trasferimento della Partecipazione dal Venditore all'Acquirente, e, in generale, la sottoscrizione e lo scambio di tutti gli atti, i documenti e l'adempimento di tutti gli obblighi che, in base al presente Contratto, devono essere sottoscritti, scambiati o adempiuti, alla Data di Esecuzione
Offerta	Ha il significato attribuito nelle premesse del Contratto
Parti	Il Venditore e l'Acquirente
Partecipazione	Le azioni detenute dal Venditore
Prezzo	Ha il significato attribuito al successivo paragrafo 5.1
Procedura di Gara	Ha il significato attribuito nelle premesse del Contratto
Società o Asco Holding	Asco Holding S.p.A.

Art. 2 – Valore delle premesse, delle considerazioni e degli allegati

2.1. Le premesse e gli allegati del presente Contratto e gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 3 – Riferimenti

3.1. Nel presente Contratto, ove il contesto lo richieda, i termini definiti al singolare includeranno i plurali e viceversa.

3.2. Inoltre nel presente Contratto:

- ogni riferimento a un “Allegato”, una “Premessa”, un “Articolo”, un “Paragrafo” o una “Lettera” saranno interpretati, rispettivamente, salva eventuale diversa indicazione, come un riferimento ad un allegato, premessa, articolo, paragrafo o lettera del presente Contratto;
- un impegno “a fare quanto in proprio potere” ovvero “a fare quanto ragionevolmente possibile” ed analoghe espressioni indicheranno l'assunzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato;
- “fare sì che”, “fare in modo che” e analoghe espressioni indicano la prestazione di una promessa dell'obbligazione o del fatto di un terzo, a norma dell'art. 1381 del codice civile;
- con il termine “conoscenza”, o l'espressione “essere a conoscenza” o simili, se riferita al Venditore, si farà riferimento alla conoscenza effettiva, ovvero alla conoscenza che avrebbe dovuto avere usando l'ordinaria diligenza.

Art. 4 – Oggetto

4.1. Alla Data di Esecuzione, il Comune di [...] vende all'Acquirente, che acquista, n. [...] azioni di Asco Holding, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, rappresentanti l' [...] % del capitale di Asco Holding, alle condizioni economiche riportate nell'Offerta economica presentata dall'Acquirente durante la Procedura di Gara, come meglio specificato nel successivo art. 5.

4.2 Le suddette azioni vengono vendute sulla base dei termini e delle condizioni del presente Contratto.

Art. 5 – Prezzo

5.1. Il Prezzo di acquisto della Partecipazione, corrispondente all'Offerta economica presentata dall'Acquirente durante la Procedura di Gara, come eventualmente decurtata ai sensi del comma seguente, è pari complessivamente a €[•] ([•]/00).

5.2. Nel caso in cui il Venditore, prima della stipula del presente Contratto, abbia maturato e incassato i dividendi distribuiti da Asco Holding S.p.A. per l'esercizio 2015, l'importo dei suddetti dividendi sarà decurtato, in favore dell'Acquirente, dal corrispettivo di vendita dallo stesso offerto e dovuto, pro quota, al Venditore. Resta inteso che, nel caso in cui Asco Holding S.p.A. non distribuisca dividendi per l'esercizio 2015, l'Acquirente non avrà diritto a sconti e/o rinegoziazioni di sorta e sarà tenuto a corrispondere per intero il prezzo riportato nella propria Offerta.

5.3. Salvo quanto previsto nel comma precedente, il Prezzo di acquisto della Partecipazione è fisso e non modificabile e non sarà soggetto ad alcun aggiustamento.

5.4 Il Prezzo viene pagato alla Data di Esecuzione, dall'Acquirente al Venditore mediante bonifici di fondi immediatamente disponibili sul seguente conto corrente bancario:

Venditore	Conto corrente bancario
Comune di [...]	[...]

Art. 6 – Esecuzione

6.1. Data, luogo e ora dell'Esecuzione

L'Esecuzione viene svolta contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto.

6.2. Adempimenti delle Parti

Le Parti si conformano a quanto prescritto nel presente paragrafo 6.2, procedendo ai rispettivi adempimenti e compiendo le rispettive azioni nell'ordine indicato di seguito:

a) l'Acquirente provvede a:

- (i) pagare o procurare che venga pagato il Prezzo, secondo quanto previsto dal Paragrafo 5.1., e consegnare o procurare che venga consegnata al Venditore la ricevuta di bonifico attestante l'avvenuto pagamento del Prezzo e la conferma del ricevimento dello stesso sul conto del Venditore;
- (ii) sottoscrivere, scambiare e/o procurare che siano sottoscritti e scambiati tutti gli altri atti e/o documenti necessari al fine di adempiere compiutamente alle proprie obbligazioni assunte con il presente Contratto.

b) il Venditore provvede a:

- (i) far registrare e iscrivere il presente atto di cessione nel Registro delle Imprese, a cura del Notaio rogante;
- (ii) sottoscrivere e scambiare e/o far sottoscrivere e scambiare ogni altro atto o documento eventualmente richiesto a norma di legge, o comunque necessario al fine di trasferire all'Acquirente la piena proprietà e la libera disponibilità della Partecipazione;
- (iii) restituire all'Acquirente il deposito cauzionale provvisorio ovvero svincolare la fideiussione, a seguito della contestuale sottoscrizione del presente Contratto.

6.3. Unitarietà degli adempimenti

Le Parti si danno reciprocamente atto che gli adempimenti e le attività che costituiscono l'Esecuzione, nonostante la loro pluralità e varietà, devono essere considerati come atto unico e inscindibile, cosicché - salvo diverso accordo - in caso di mancanza o imperfezione anche di uno solo di essi, l'Esecuzione non potrà ritenersi validamente perfezionata.

6.4. Effetto traslativo e godimento

Il trasferimento della proprietà della Partecipazione avviene alla Data di Esecuzione, fermo restando che la Partecipazione si intenderà compravenduta con godimento dal [•], con la conseguenza che i dividendi relativi a qualsiasi esercizio pendente o successivo a tale data saranno di esclusiva competenza dell'Acquirente. Trova in ogni caso applicazione quanto previsto nel precedente punto 5.4.

Ad ogni buon conto, il Venditore informa che non esistono allo stato dividendi maturati in esercizi precedenti e ancora da distribuire.

Art. 7 – Dichiarazioni e garanzie del Venditore

7.1. Il Venditore dichiara di avere piena capacità e titolo per sottoscrivere il presente Contratto e darvi interamente esecuzione, adempiendone le obbligazioni.

7.2. Il Venditore dichiara e garantisce la piena proprietà e libera disponibilità della Partecipazione, nonché la libertà della stessa da diritti di terzi, vincoli, privilegi, pignoramenti, sequestri o gravami di qualsiasi natura, e assume nei confronti dell'Acquirente tutte le responsabilità di legge per i casi di eventuale evizione, molestia o danno.

7.3. Il Venditore dichiara che non esistono diritti di opzione, vincoli o diritti di partecipazione agli utili, e comunque contratti o accordi di qualsiasi genere, di cui Asco Holding o il Venditore sia parte, che attribuiscono a terzi il diritto di ottenere l'emissione o la vendita o comunque di ricevere la Partecipazione oggetto di cessione.

7.4. Le dichiarazioni e garanzie di cui ai precedenti commi sono le uniche e sole dichiarazioni e garanzie prestate dal Venditore in relazione alla Partecipazione e alla Società. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, l'Acquirente riconosce ed accetta che il Venditore non presta né rende alcuna dichiarazione, e non assume alcun obbligo e responsabilità, in relazione alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Asco Holding, alla consistenza, titolarità e disponibilità dei diritti e dei beni facenti capo a Asco Holding, anche immobiliari, alla rappresentazione contabile della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, alla tenuta delle scritture contabili, all'osservanza della legge, delle autorizzazioni e delle concessioni, all'adempimento di tutte le obbligazioni e di tutti i debiti, anche di natura giuslavoristica, fiscale e tributaria, alla sussistenza di tutte le condizioni necessarie per il regolare svolgimento da parte della Società delle proprie attività sociali e ad ogni e qualsiasi eventuale sopravvenienza passiva, minusvalenza, insussistenza attiva e/o passività comunque relativa a Asco Holding, nonché in relazione alle prospettive e ai risultati futuri di Asco Holding, diverse e ulteriori rispetto a quelle espressamente contemplate nel presente articolo. Le Parti espressamente pattuiscono e convengono che il Venditore non rilascia alcuna altra dichiarazione o garanzia, anche implicita, diretta o indiretta, diversa da quelle di cui ai precedenti commi.

7.5. Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo 7.4., e fermo restando il dovere di buona fede sancito dall'art. 1337 cod. civ., l'Acquirente dichiara di prendere atto e di accettare che il Venditore, i suoi esponenti, dipendenti e consulenti non assumono alcuna responsabilità, neppure di natura contrattuale o extracontrattuale, e non prestano alcuna garanzia, sull'accuratezza e/o completezza dei documenti, dati e/o informazioni relativi a Asco Holding, allegati all'Avviso Pubblico.

7.6. A decorrere dalla Data di Esecuzione del presente Contratto, successivamente alla quale la Partecipazione risulterà interamente posseduta dall'Acquirente, il Venditore non potrà essere in nessun caso considerato responsabile, né direttamente né indirettamente, delle obbligazioni poste in essere dalla Società stessa verso i terzi, comprese quelle derivanti da trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti ai lavoratori dipendenti, o titolari di contratti di lavoro autonomo, o consulenti che risulteranno a qualsiasi titolo vincolati con la Società.

Art. 8 – Dichiarazioni e garanzie dell'Acquirente

8.1. L'Acquirente dichiara di avere piena capacità e titolo per sottoscrivere il presente Contratto e darvi interamente esecuzione, adempiendone le obbligazioni.

8.2. L'Acquirente dichiara e garantisce di essere addivenuto alla determinazione di procedere all'acquisto della Partecipazione e alla stipulazione del presente Contratto dopo aver preso visione dei documenti societari allegati all'Avviso Pubblico e di essere, pertanto, pienamente consapevole e di avere piena contezza di ogni elemento e/o informazione a ciò inerente e conseguente, nonché di non aver nulla a pretendere dal Venditore, dichiarando di liberare il Venditore da ogni obbligazione o responsabilità a ciò connessa o conseguente, per titolo o per ragione, diversi dalla titolarità della Partecipazione medesima.

8.3. La sottoscrizione del presente Contratto da parte dell'Acquirente e l'adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità con ogni richiesto adempimento societario, e non richiedono alcuna ulteriore approvazione o autorizzazione o altro da parte di autorità pubbliche o di governo, nazionali o sopranazionali.

8.4. La sottoscrizione del presente Contratto non costituisce violazione di disposizioni contenute nello statuto sociale dell'Acquirente, né costituisce violazione di altri contratti o convenzioni, di norme di legge o di regolamento o di disposizioni contenute in provvedimenti giudiziari o altre competenti autorità, né costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico dell'Acquirente.

Art. 9 – Spese e oneri

9.1. Ogni spesa e onere, anche di carattere tributario, inerente al presente Contratto e al trasferimento della Partecipazione, è a carico dell'Acquirente.

Art. 10 – Disposizioni generali

10.1. Gli effetti giuridici del presente atto decorrono come per legge, fermo quanto previsto dal presente Contratto.

10.2. Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le parti.

10.3. Nessun comportamento di tolleranza, anche se reiterato, di alcuna delle Parti nei confronti di inadempimenti o ritardati adempimenti di altra Parte potrà essere interpretato come tacita abrogazione delle pattuizioni corrispondenti o come rinuncia della parte non inadempiente a far valere i propri diritti.

10.4. Nessuna delle Parti potrà cedere a terzi in tutto o in parte qualsiasi diritto, interesse od obbligo derivante da quanto previsto nel presente Contratto senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

10.5. Nei limiti di quanto previsto dalle vigenti normative, le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservate le informazioni comunque e in qualunque maniera ricevute in relazione al presente contratto (le "Informazioni Confidenziali") e faranno in modo che tale impegno sia rispettato anche dai loro amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti ai quali le Informazioni Confidenziali siano state comunicate. Le Parti adotteranno ogni necessaria precauzione ai fini di salvaguardare la riservatezza e segretezza delle Informazioni Confidenziali e di impedire la loro rivelazione a terzi, restando inteso che le Parti non saranno ritenute inadempienti alle disposizioni del presente paragrafo per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza alle disposizioni contenute in qualsiasi norma o regolamento promulgato da autorità governativa (o di controllo borsa – nel caso in cui l'Acquirente sia quotato in borsa) aventi giurisdizione sulle Parti in relazione alla esecuzione del presente Contratto e alle operazioni in esso previste.

10.6. Le Parti si impegnano - eccezion fatta per eventuali annunci richiesti obbligatoriamente in base a norme o regolamenti emessi da autorità governative o di controllo aventi giurisdizione su una delle Parti, e per le quali la Parte tenuta sarà l'unica responsabile - a non fare alcuna pubblicità ed a non emettere alcun

comunicato stampa o di altra natura in relazione alla sottoscrizione del presente Patto o, alle disposizioni in esso contenute, senza il preventivo consenso scritto delle altre, sia per ciò che attiene la forma che la sostanza di detti comunicati. La presente disposizione assume efficacia immediata.

10.7. L'Acquirente prende espressamente atto che il presente Contratto è soggetto al diritto di accesso da parte di chiunque vi abbia interesse.

Art. 11 – Comunicazioni

11.1 Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Contratto sarà eseguita per iscritto, in lingua italiana, e si intenderà validamente effettuata in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, al ricevimento della stessa, sempre che:

le comunicazioni al Venditore siano così indirizzate:

[•]

le comunicazioni all'Acquirente siano così indirizzate:

[•]

o all'eventuale diverso indirizzo che ciascuna Parte potrà comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

Art. 12 – Legge regolatrice del rapporto e Foro esclusivo

12.1 Il presente Contratto e i diritti e obblighi delle Parti dallo stesso derivanti sono retti dalla legge italiana.

12.2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Giudice del Foro di Treviso, con esclusione di ogni altro Foro eventualmente concorrente.

[•], lì [•].

[•]

[•]